

## COOPERATIVE SOCIALI , ISTRUZIONI PER L'USO

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina del Terzo settore, le cooperative sociali acquisiranno di diritto la qualifica di impresa sociale con il conseguente divieto di ripartizione degli utili di gestione e obbligo di redigere il bilancio sociale.

Si distinguono due tipi di cooperativa sociale: quelle che si occupano della gestione dei servizi socio-sanitari, formativi e di educazione permanente e quelle attive nella gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le cooperative possono essere a "mutualità prevalente" nel caso in cui rispettino i requisiti e le verifiche stabilite per legge, beneficiando così di vantaggi fiscali, altrimenti possono essere a "mutualità non prevalente"; le cooperative sociali, purché rispettino quanto disposto dalla L. 381/1991, sono per legge definite a "mutualità prevalente".

Sono previste più tipologie di soci:

- soci fondatori, coloro che danno vita alla cooperativa;
- soci cooperatori, collaborano attivamente al perseguimento dello scopo sociale indicato nell'atto costitutivo, supportando l'attività svolta dalla cooperativa;
- soci lavoratori, spesso accade che i soci cooperatori svolgano anche una vera e propria attività lavorativa al di là del rapporto associativo, si instaura così un vero e proprio rapporto di lavoro (il regolamento interno della cooperativa individuerà e regolerà le tipologie di lavoro stabilite);
- soci sovventori, finanziatori e di partecipazione, coloro che partecipano allo scopo sociale tramite capitale di rischio e possono ottenere una remunerazione sul capitale investito entro determinati limiti di legge;
- soci volontari che prestano la propria opera gratuitamente a favore della cooperativa.

La cooperativa può scegliere tra 3 diverse tipologie giuridiche per quanto riguarda la propria organizzazione interna: modello tradizionale, modello dualistico, modello monistico.

Secondo l'art 2545 C.C. le cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

Gli organi competenti a effettuare la vigilanza sono il Ministero dello Sviluppo Economico, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La revisione può essere ordinaria, ossia con cadenza annuale e svolta per le cooperative che aderiscono alle associazioni nazionali di rappresentanza, tutela e assistenza, da revisori incaricati da queste associazioni; per le cooperative non aderenti ad associazioni l'attività è svolta da revisori incaricati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Ha luogo nella sede sociale alla presenza del presidente o di un delegato; in presenza di irregolarità sono previsti il commissariamento, la liquidazione coatta amministrativa, lo scioglimento.

In alternativa, può essere prevista una revisione straordinaria, che ha luogo quando se ne ravvisa la necessità, viene eseguita da ispettori del Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di verificare: rispetto normativa e statuti, possesso requisiti per il godimento delle agevolazioni previste, regolare funzionamento amministrativo, rapporti instaurati con i soci lavoratori e loro correttezza.

Dott. Pier Luigi Giambene